



Regolamento delle attività di volontariato, nell'ambito dei progetti di Terza Missione, di ex-dipendenti dell'Ateneo e, a carattere sperimentale di ex-dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, presso l'Università degli Studi di Milano

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le condizioni per lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Università degli Studi di Milano (di seguito "Università" o "Ateneo"), nell'ambito dei progetti di Terza missione, ad opera di ex dipendenti, collocati a riposo, dell'Ateneo e a carattere sperimentale di ex dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
2. L'attività di volontariato, nell'ambito dei progetti di Terza Missione, è prestata a titolo personale, spontaneo e gratuito, per coadiuvare attività e/o servizi di interesse generale dell'Ateneo, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel più assoluto rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa
3. L'attività di volontariato è intesa quale strumento volto ad apportare un valore aggiunto al nostro Ateneo, attraverso la propria esperienza maturata in ambito lavorativo, grazie alla concomitanza di competenze specialistiche e tecnico-professionali e "donando" il proprio tempo per specifici progetti settoriali, in ambito di Terza Missione, condividendone l'aspetto metodologico con il personale di Ateneo così che rappresenti il trasferimento di una eredità che rimane e sedimenta all'interno del nostro Ateneo.
4. L'attività di volontariato è volta anche ad acquisire specifica formazione finalizzata ad apprendere ed approfondire esperienze e conoscenze.
5. Le attività di volontariato sono disposte a supporto di interventi mirati al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano Strategico di Ateneo, con particolare attenzione ad interventi di Terza Missione, in ambiti quali:
 - a) supporto ad interventi di tutela e valorizzazione del Patrimonio Artistico, Culturale e Museale;
 - b) collaborazione all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 - c) trasmissione di competenze specialistiche e tecnico-professionali a supporto di specifici progetti settoriali nell'ambito di progetti di Terza Missione;
 - d) ogni altra attività che persegua le finalità indicate nel comma 2.
 - e) L'attività di volontariato non si sovrappone con le attività svolte dalle collaborazioni studentesche

Art. 2 – Stato giuridico dei volontari

1. I volontari non intrattengono alcun rapporto di lavoro con l'Ateneo.
2. L'attività dei volontari non può essere utilizzata in sostituzione della prestazione lavorativa del personale universitario, non può esplicarsi in mansioni proprie del personale universitario e non può prevedere l'esercizio di alcun potere, potestà o autorità pubblica. Essa non dà luogo ad alcun titolo ai fini dell'accesso ai rapporti di pubblico impiego di qualsiasi natura.
3. L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non comporta la riduzione di posti da mettere in programmazione, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.
4. Al termine dell'attività di volontariato, su richiesta dell'interessato, la Direzione competente rilascia un'attestazione in merito all'attività svolta in Ateneo.

Art.3 – Gratuità del volontariato



1. L'attività dei volontari è prestata a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna remunerazione, compenso o trattamento economico comunque denominato.

2. Ai volontari in attuazione dell'art.17 D.lgs. 117 /2017 possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite nell'accordo da sottoscrivere tra l'Ateneo e il/la volontario/a con spesa a carico dell'Università.

È comunque escluso il rimborso delle spese sostenute per i pasti e per trasferimenti finalizzati a raggiungere le strutture dell'Ateneo.

Art. 4 – Soggetti che possono prestare attività di volontariato presso l'Ateneo

1. Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato presso l'Università degli Studi di Milano gli ex dipendenti dell'Ateneo, ed ex dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, collocati a riposo, che non abbiano riportato condanne penali e che abbiano il godimento dei diritti civili e politici.

Art. 5 – Attivazione della procedura di richiesta di volontari.

1. L'Ufficio competente, Ufficio Progetti Sociali e Volontariato, predispone annualmente un avviso, pubblicato sul sito web di Ateneo, con l'indicazione delle iniziative, azioni e principali caratteristiche dell'attività di volontariato individuate e delle relative sedi di svolgimento, con l'esplicitazione delle modalità di presentazione delle candidature per cui si richiede la collaborazione di ex-dipendenti dell'Ateneo e a carattere sperimentale di ex dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

2. Ogni struttura di Ateneo può segnalare all'Ufficio Competente, progetti per la cui attuazione è richiesta anche il reclutamento di volontari.

3. I soggetti interessati allo svolgimento dell'attività di volontariato presentano domanda compilando il modulo online dedicato e allegando il proprio curriculum vitae.

Art. 6 – Elenco degli aspiranti volontari e sua validità

1. Le candidature pervenute vengono inserite in un elenco di aspiranti volontari, la cui validità è pari a 12 mesi, che l'Ufficio competente procede a consultare per verificare la disponibilità dei soggetti ivi inseriti, ai fini di un ottimale orientamento dell'attività di volontariato.

2. Verificata preliminarmente la disponibilità del soggetto, questi viene chiamato a svolgere un colloquio individuale con un funzionario dell'Ufficio competente e un Referente della struttura presso cui sarà svolta l'attività di volontariato, al fine di favorire un intervento mirato che agevoli l'inserimento del volontario.

Art. 7 – Accordo di volontariato

1. A seguito del colloquio, l'Università e il volontario sottoscrivono un Accordo di volontariato, nel quale sono definiti le attività oggetto del volontariato e le modalità di svolgimento, la sede e la struttura di riferimento, i giorni e gli orari di massima da rispettare, la durata del periodo di volontariato, il Referente di cui al successivo art. 8, le eventuali cause di interruzione e cessazione del rapporto, le coperture assicurative e ogni altro aspetto relativo alla collaborazione.

2. L'Accordo di volontariato può essere rinnovato presso la stessa o altra struttura dell'Ateneo, sulla base della disponibilità dei volontari e del tipo di attività da organizzare.

Art. 8 – Referente per il volontario



1. Ad ogni volontario è assegnato un Referente con cui coordinarsi per tutto quello che riguarda lo svolgimento delle attività concordate. Il Referente per i volontari (di seguito "Referente") è di regola il responsabile della struttura presso cui il volontario opera.

- a) Al Responsabile della struttura, compete la eventuale collocazione del volontario, negli spazi della struttura presso la quale si svolge l'attività di volontariato.
- b) Il Responsabile della struttura può indicare, in sua vece, un altro dipendente della stessa struttura quale Referente.

2. Il Referente deve in particolare svolgere le seguenti funzioni:

- a) coordinare e indirizzare il volontario nello svolgimento delle attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che siano conformi all'Accordo sottoscritto tra le parti e che il volontario operi in modo tale da non ledere i diritti, gli interessi, le prerogative degli eventuali utenti e/o fruitori, gli interessi, il buon nome, il decoro dell'Amministrazione;
- c) verificare altresì che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previsto, nel rispetto delle normative specifiche del settore;
- d) mantenere i collegamenti con l'Ufficio competente;

Art. – 10 Percorso formativo

1. L'Ufficio competente, in accordo con i Referenti, a fronte della necessità di disporre, per lo svolgimento delle relative attività, di competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari stessi, cura l'organizzazione di specifici percorsi formativi e di aggiornamento a cui il volontario è tenuto a partecipare, ivi compresi i corsi sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale.

Art. 11 – Svolgimento dell'attività e doveri del volontario

1. Il volontario è tenuto a prestare la propria attività con continuità per tutta la durata del periodo preventivamente concordato nell'Accordo, per garantire la necessaria programmazione delle attività della struttura di riferimento.

2. I volontari vengono dotati di apposito cartellino identificativo che ne consente l'immediata identificazione da parte dell'utenza.

4. Il volontario è tenuto a conformarsi alle norme del Codice Etico per l'Integrità nella Ricerca e, per quanto compatibili, alle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Milano.

Art.12 – Coperture assicurative

1. Tutti coloro che prestano la propria attività di volontariato vengono assicurati, con spesa a carico dell'Università, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

2. L'Università è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dal volontario.

3. I volontari svolgono la loro attività in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art.13 – Sospensione e cessazione dell'attività

1. L'attività del volontario può essere sospesa dallo stesso, previa tempestiva comunicazione al Referente, per cause temporanee che dovessero intervenire durante lo svolgimento del periodo di volontariato.



2. L'attività del volontario può cessare:

- a) per espressa rinuncia dello stesso, da comunicare, con un preavviso minimo di 7 sette giorni lavorativi, al Referente e all'Ufficio competente, in modo da non pregiudicare le attività in corso;
- b) qualora venga meno per la struttura di riferimento la necessità di avvalersi dell'attività di volontariato; la cessazione del rapporto con il volontario è comunicata allo stesso dal Referente e/o dall'Ufficio competente con congruo preavviso;
- c) qualora il comportamento del volontario non risulti consono all'attività svolta: in questo caso il Referente provvede, con comunicazione motivata, ad informare l'Ufficio competente, affinché si proceda all'interruzione del rapporto con il volontario;
- d) per naturale scadenza del periodo di svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 14 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito di Ateneo.

2. Le modifiche al presente Regolamento seguono lo stesso iter.